



TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3643/2025

Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 *ter* c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 *sexies* c.p.c.

Il Giudice

dott.ssa Flora Vollero





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, pronuncia ai sensi dell'art 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 3643 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025

TRA

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), in persona del Presidente *p.t.* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Filomena Luongo e Fabrizio Niceforo dell'Avvocatura regionale, giusta procura generale alle liti per Notar Stefano Boccieri di Barano d'Ischia del 14/3/2018, Repertorio n. 33646 Raccolta n. 15752, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81

OPPONENTE

E

SERVICES GROUP S.R.L. (P.I. 04006541215), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv.to Olimpia Napolitano, presso il cui indirizzo digitale pec olimpia.napolitano@pecavvocatinola.it elettivamente domicilia, come da mandato in atti

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2026 le parti concludevano come da atti introduttivi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con decreto ingiuntivo n. 6742 del 30.12.2024 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla Regione Campania di pagare in favore di Services Group S.r.l. la somma di euro 35.000,00, oltre interessi e spese della procedura, in ragione del mancato pagamento della fattura n. 133/2024 del 28/05/2024, emessa dalla ricorrente per l'espletamento del servizio di Reception presso le sedi del Consiglio Regionale della Campania, a seguito dell'adeguamento dei prezzi per incremento ISTAT.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Regione Campania proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, esponendo che:

- (i) il Consiglio Regionale della Campania aveva in essere con la Services Group s.r.l. il contratto di appalto rep. n. 1159/2019 per l'affidamento triennale del servizio di reception scaduto il 30/11/2021, poi prorogato sino al 31/05/2023;
- (ii) successivamente, l'opponente riceveva diffide da parte di vari *ex* dipendenti della società in parola, rappresentati dallo studio di avvocati P.V.M., relativamente alla mancata corresponsione di alcuni emolumenti;
- (iii) sollecitato tale studio dall'Amministrazione a precisare e quantificare l'ammontare delle proprie pretese, questi comunicava che i lavoratori vantassero un credito complessivo nei confronti di Service Group S.r.l. pari a circa € 35.000,00 diffidando, nel contempo, la Regione Campania a corrispondere alla Services Group S.r.l. gli importi residuali ancora dovuti, in attesa della definizione della liquidazione delle somme vantate;
- (iv) nelle more, la Regione Campania, con nota prot. n. 1613 del 24/01/2024, comunicava alla Service Group S.r.l. il riconoscimento dell'adeguamento prezzi, in termini di indice Istat, ammontante a € 109.010,14 oltre iva per il periodo 01/09/2022 - 31/05/2023;
- (v) tuttavia, viste le diffide pervenute da parte degli *ex* dipendenti della Services Group S.r.l., impegnati nell'esecuzione del contratto di che trattasi, con la stessa nota (prot. n. 1613/2024) l'opponente comunicava, altresì, di trattenere, in via del tutto cautelare, la somma di € 35.000,00 in attesa della definizione della liquidazione delle somme vantate a credito dagli *ex* dipendenti e che, pertanto, avrebbe liquidato l'importo di € 74.010,14 oltre IVA, quale differenza tra l'importo determinato di € 109.010,14 e l'importo di € 35.000,00, autorizzando la Services Group S.r.l. ad emettere una fattura per la somma di € 74.010,14 oltre IVA;
- (vi) la Services Group S.r.l., dunque, trasmetteva la fattura n. 22/2024 del 30/01/2024 per l'importo di € 90.292,37, di cui € 74.010,14 quale imponibile e € 16.282,23 quale IVA, che veniva corrisposto dall'opponente;



- (vii) l'opposta, con nota acquisita al prot. n. 9757 del 20/05/2024, comunicava che le pretese creditorie avanzate dagli ex dipendenti, aventi ad oggetto differenze retributive e residui, non potevano essere accolte, in quanto non provate, né certe, né esigibili, non essendo neppure intervenute statuizioni giudiziali che ne avessero accertato la debenza e, pertanto, emetteva la fattura n. 133/2024 di € 35.000,00 oltre IVA, diffidando la Regione Campania al relativo pagamento;

Dedotto che, in considerazione della responsabilità solidale esistente tra committente e appaltatore nonché dell'obbligatorietà dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore, doveva ritenersi giustificata la operata sospensione cautelativa dei pagamenti, risultando di conseguenza il credito inesigibile, l'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva Services Group S.r.l., resistendo all'avversa opposizione e deducendo che la condotta con cui l'opponente aveva trattenuto cautelativamente l'importo di euro 35.000,00, sospendendone il pagamento, era illegittima, atteso che tale sospensione era stata operata sulla base di una mera lettera di diffida e messa in mora dei lavoratori, basata su richieste generiche e infondate, non verificate da alcuna statuizione giudiziale. Ad ogni modo, evidenziava l'opposta che le pretese dei propri ex dipendenti, che avevano originato la trattenuta, non riguardavano retribuzioni ordinarie per l'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto, bensì differenze su voci accessorie (festività soppresse, ferie non godute, permessi), ossia emolumenti di natura ontologicamente distinta rispetto al corrispettivo contrattuale, che invece era stato pagato ai lavoratori.

Pertanto, l'opposta chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo, da dichiararsi esecutivo, anche in via provvisoria. Vinte le spese di lite.

All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sulla base della documentazione in atti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale all'udienza del 18 giugno 2026. Sostituita tale udienza dal deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 *sexies* c.p.c.

Il Tribunale osserva.



Non è oggetto di contestazione la circostanza che tra le parti sia intervenuto un contratto di appalto per l'affidamento triennale del servizio di *reception*, scaduto il 30/11/2021, poi prorogato sino al 31/05/2023.

Neppure è contestato che la Regione Campania riconosceva l'adeguamento prezzi, in termine di indice Istat, ammontante a € 109.010,14 oltre iva per il periodo 01/09/2022 - 31/05/2023 e che, viste le diffide pervenute da parte degli ex dipendenti della Services Group S.r.l., impegnati nell'esecuzione del contratto di cui trattasi, circa la loro dichiarazione di mancata corresponsione di una somma pari ad € 35.000,00, l'opponente autorizzava la Services Group S.r.l. ad emettere una fattura per un importo pari ad € 74.010,14 oltre IVA, che poi veniva effettivamente saldato, mentre tratteneva la restante suddetta somma di euro 35.000,00.

Ed invero, ad essere oggetto di contestazione è se sia legittimo il comportamento tenuto dall'opponente, consistente nella sospensione di detto pagamento in attesa dell'accertamento della debenza di tale somma in favore dei lavoratori ex dipendenti dell'opposta, in ragione delle pretese creditorie dagli stessi vantate anche nei confronti dell'opponente, stante la solidarietà della stazione appaltante con l'appaltatore per i crediti da lavoro dipendente.

Come è noto, la responsabilità solidale (art. 29, D.Lgs. 276/2003) impone che il committente (imprenditore) risponda in solido con l'appaltatore per il pagamento del trattamento retributivo e contributivo (stipendi, TFR e contributi maturati dai lavoratori durante l'appalto). In forza di tale norma, dunque, il lavoratore può agire direttamente contro il committente entro il termine di decadenza di due anni dalla fine dell'appalto.

Inoltre, il codice civile offre un ulteriore strumento di tutela diretto, individuato nell'art. 1676 c.c., il quale permette ai dipendenti dell'appaltatore di rivolgersi al committente per chiedere il pagamento di quanto dovuto, ma solo fino alla concorrenza del debito che il committente ha ancora verso l'appaltatore al momento della domanda.

Sul punto, giova preliminarmente rilevare che *“In materia di contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale dipendente dall'esecutore o dal subappaltatore, o dai soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, cosiddetto "codice degli appalti pubblici", i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice). Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, mentre, ove i lavoratori non si siano avvalsi della disciplina speciale, resta possibile far ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 cod. civ., che è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni”* (Cass. Sez. Lav. Sent. n. 15432 /2014).



Dunque, chiarita l'indiscussa applicabilità dell'art. 1676 c.c. (secondo cui *"Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda"*) anche agli appalti pubblici (come quello in esame), occorre verificare se ai fini della sospensione del pagamento, come eccepito dall'opponente, sia sufficiente una mera diffida.

Sostiene, infatti, l'opposta che nessuna valenza potrebbe attribuirsi alla diffida stragiudiziale dei lavoratori, dovendo invece ritenersi necessaria una statuizione giudiziale che accerti le pretese da questi ultimi avanzate.

Tale prospettazione, tuttavia, non appare condivisibile. Soccorre, sul tema, la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale *"Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 cod. civ. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ. che sia resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza"* (Cass. sent. n. 9048/2006).

L'espressione usata dal Giudice di legittimità *"Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto"* conferisce efficacia generale al principio da essa espresso per cui qualunque atto con il quale i lavoratori si rivolgano al committente è sufficiente alla costituzione di un debito diretto di quest'ultimo nei loro confronti.

Nel caso concreto, è pacifico tra le parti che, al momento del ricevimento della diffida stragiudiziale da parte degli ex dipendenti dell'opposta, sussistesse un debito residuo in capo alla committente verso l'appaltatrice, relativamente all'adeguamento prezzi, in termini di indice Istat, ammontante a € 109.010,14 oltre iva, per il periodo 01/09/2022 - 31/05/2023, con la conseguenza che l'opponente, preso atto delle richieste dei lavoratori, ex art. 1676 c.c. disponeva l'accantonamento a tal fine della somma complessiva di € 35.000,00 (come individuata nella



predetta diffida). Peraltro, nelle more del suddetto giudizio tali ex dipendenti depositavano i ricorsi ex art. 414 c.p.c. ed i relativi giudizi risultano attualmente pendenti innanzi al Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro.

Giova, tuttavia, rilevare, non soltanto che l'esistenza di tali crediti è fortemente contestata dall'appaltatrice-datrice di lavoro, ma, soprattutto che, in forza di una consolidata giurisprudenza, la responsabilità solidale della committente è limitata ai soli trattamenti retributivi e contributivi maturati nel periodo di lavoro nell'ambito dell'appalto e nei limiti della decadenza.

Lo stesso non appare, invece, sostenibile relativamente ai crediti relativi all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, avendo tali emolumenti, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte (v. Cass. 1450/2025; Cass. 5247/2022; Cass. 31768/2018; Cass. 10354/2016), natura mista ovvero, oltre che retributiva (per la loro connessione con il sinallagma contrattuale), anche e soprattutto risarcitoria (in quanto volti a compensare il danno derivante dalla perdita della possibilità di recupero delle energie psicofisiche). Ritenuto, quindi, condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la locuzione normativa "trattamenti retributivi" vada interpretata in maniera rigorosa (v. Corte di Appello di Torino, sent. n. 473/2016; Cass. 444/2019), al fine di fondare la responsabilità solidale di un soggetto comunque estraneo alle vicende relative al rapporto di lavoro, deve concludersi per l'inoperatività in capo alla committente della pretesa responsabilità solidale relativamente ai crediti vantati a titolo di indennità di ferie e di permessi non goduti.

Tali indennità hanno natura risarcitoria in quanto riconducibili alla responsabilità contrattuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, per il mancato godimento delle ferie e per la mancata fruizione delle festività le quali, non più fruibili per effetto della cessazione del rapporto, sono ristorati mediante un'obbligazione risarcitoria e non retributiva in senso stretto.

In conclusione, deve quindi ritenersi operante la responsabilità solidale della committente e dell'appaltatrice limitatamente agli importi dovuti a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, 13^a e TFR nonché a titolo di indennità di mancato preavviso, trattandosi di voci aventi carattere retributivo e non risarcitorio.

Orbene, l'opposta ha eccepito che le somme oggetto delle pretese creditorie avanzate dagli ex dipendenti ineriscano a festività soppresse, ferie non godute e permessi, come tali non rientranti nell'ambito del "trattamento retributivo e contributivo" e rispetto alle quali, dunque, non troverebbe applicazione, in virtù della richiamata giurisprudenza, la responsabilità solidale della committente-odierna opponente, la quale ultima, peraltro, nulla ha controdedotto sul punto.

In effetti, dall'esame della documentazione depositata dalla stessa parte opponente (v. lettera di mesa in mora, doc. n.9) emerge chiaramente che le doglianze dei lavoratori avessero ad



oggetto le differenze per le ex festività non godute nonché le indennità per ferie/permessi non goduti nell'ultimo cedolino.

D'altronde, a seguito della prima diffida pervenuta dai lavoratori, la committente provvedeva a chiedere chiarimenti all'appaltatrice-opposta, la quale replicava di aver provveduto al pagamento di tutte le retribuzioni dei propri dipendenti, inoltrando la relativa documentazione a sostegno (cfr. doc. 3 e 4 prod. parte opponente). Dunque, l'opponente comunicava tale circostanza allo studio legale, chiedendo a quest'ultimo se vi fossero ulteriori posizioni debitorie, rispetto alle quali i legali rappresentavano che i lavoratori avevano tutti percepito la retribuzione dell'ultimo cedolino, ma che avevano maturato ulteriori crediti, ossia, come anticipato, quelli a titolo di ex festività non godute nonché ferie/permessi non goduti nell'ultimo cedolino (cfr. 5 e 6 prod. parte opponente).

Nemmeno vi è prova, ma prima ancora allegazione da parte dell'opponente, che l'oggetto delle pretese dei lavoratori di cui trattasi siano mutate nelle more del presente giudizio, sì da giustificare in via, seppur sopravvenuta, la trattenuta cautelativa.

Invero, dall'esame dei ricorsi ex art 414 c.p.c., depositati dagli ex dipendenti nelle more del presente giudizio (cfr. allegati alla prima memoria ex art. 171 *ter* c.p.c. di parte opponente), emerge che, per quel che qui interessa, i crediti reclamati dai lavoratori attengano, appunto, a residui ferie e permessi maturati e non goduti e ad ex festività sopprese, in riferimento ai quali, per giurisprudenza consolidata, va esclusa la natura retributiva, nonché al mancato versamento di importi a Fondi di previdenza complementare e di natura assistenziale, in riferimento ai quali va esclusa la natura contributiva.

Trattasi di crediti, quindi, da ritenersi esclusi dall'ambito di operatività della responsabilità solidale dell'opponente: ne consegue che la sospensione dei pagamenti, dalla Regione Campania operata, non deve ritenersi giustificata.

D'altronde, la Regione Campania, su cui incombeva l'onere di comprovare la fondatezza del fatto impeditivo del pagamento opposto, a fronte di tali sopravvenute emergenze documentali nemmeno ha indicato eventuali emolumenti retributivi e contributivi, diversamente risultanti dalla indicata documentazione e reclamati dai lavoratori, rispetto ai quali sarebbe da riconoscersi la pretesa di sospendere i pagamenti dovuti all'appaltatrice, quantificandone il minore importo.

In assenza di tale precisa deduzione in fatto, mai introdotta in giudizio e rispetto alla quale nemmeno si è pertanto formato il contraddittorio, sarebbe in ogni caso precluso al Giudice operare una individuazione di tali diverse voci, seppur esistenti, dal solo esame della documentazione in atti, al fine di quantificare un minore importo rispetto al quale ritenere giustificata la trattenuta cautelativa.



Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, discende il rigetto dell'opposizione e la conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.

Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 6742/2024;
- 2) Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, in favore di Services Group S.r.l., che liquida in euro 5.261,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Olimpia Napolitano per dichiarato anticipo.

Così deciso in Napoli, 16/07/2026

Il Giudice

dott. ssa Flora Vollero

